

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6617 del 27/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GD S.p.A. per impianto destinato ad attività di collaudo macchine confezionatrici ubicato in Via Fernando Santi n. 3-5, 40011, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6761 del 22/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GD S.p.A. per impianto destinato ad attività di collaudo macchine confezionatrici ubicato in Via Fernando Santi n. 3-5, 40011, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GD S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di collaudo macchine confezionatrici sito a Anzola dell'Emilia, in via Fernando Santi n. 3-5, 40011, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la GD S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La GD S.p.A., C.F. e P.IVA 02075320370, con sede legale in via Battindarno n. 91, 40133, Bologna, per l'impianto denominato “GD9” ubicato in Via Fernando Santi n. 3-5, 40011, Anzola, ha presentato, nella persona di Stefano Bon, in qualità di procuratore speciale di GD S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 24/6/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota del 13/7/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 109326 del 13/7/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 20521/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 177573 del 18/11/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 176923 del 17/11/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota prot. 28882 del 26/11/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 184368 del 30/11/2021, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

All.A – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.B – impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600 ridotto del 15% per quanto sopra.

Bologna, data di redazione 22/12/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.D. Spa
comune di Anzola dell'Emilia - via Santi n° 3 - 5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione di fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio svolta dalla società G.D. Spa nello stabilimento posto in comune di Anzola dell'Emilia, via Santi n° 3 - 5, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società G.D. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COLLAUDO MACCHINE AUTOMATICHE

Portata massima	8400 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso, con sistema di allarme acustico e/o visivo di tipo semaforico posizionato in area facilmente visibile ed accessibile al personale addetto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO A METANO - 0,38 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni $> 20 \text{ mg/Nm}^3$) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto

campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/12/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società G.D. Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta G.D. Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 24/06/2021.

Pratica Sinadoc 20521/2021. Documento redatto in data 22/12/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

GD S.p.A. - impianto di Via Fernando Santi n. 3-5, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Anzola dell'Emilia prot. 28882 del 26/11/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 176923 del 17/11/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

La valutazione di impatto acustico redatta da Dott. Geol. Sergio Rigolin allegata alla domanda presentata al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 24/6/2021.

Pratica Sinadoc 20521/2021. Documento redatto in data 22/12/2021



AREA TECNICA

Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni

Via Grimandi, 1

40011 Anzola dell'Emilia Bologna

telefono 051-65.02.111

fax 051-731598

cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

www.comune.anzoladell'emilia.bo.it

PEC: comune.anzoladell'emilia@

cert.provincia.bo.it

Spett.Le **SUAP**

SEDE MUNICIPALE

Il Direttore

Ing. Antonio Nicastro

antonio.nicastro@comune.anzoladell'emilia.bo.it

protocollo numero 2021/0028882

data: 26/11/2021

OGGETTO: Parere per Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice impatto acustico ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

- Richiedente G.D. S.p.A. con sede impianto in Via Santi, 3 Anzola dell'Emilia.

Viene acquisito in data 17/11/2021 con P.G. n. 28138/2021 per quanto in oggetto il parere favorevole di **ARPAE** (SINADOC n. 20521/2021) per l'impianto "G.D. S.p.A. stab. G.D. 9" - sito in Via F. Santi, 3 Comune di Anzola dell'Emilia (BO), per l'attività di "Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio".

Il parere condivide quanto rilevato dallo Studio "Società SGM" ed esposto nei documenti sottoscritti dal Dott. Geol. Sergio Rigolin quale tecnico competente in acustica ambientale, il quale dichiara che:

- le sorgenti sonore significative si trovano all'esterno (caldaia, compressore e pompa a vuoto) del fabbricato produttivo dove si svolge l'attività di montaggio e collaudo meccanico, elettrico ed elettronico della macchina commissionata;
- si è proceduto per la rilevazione del rumore emesso mediante rilievi strumentali con tempo breve, che ha caratterizzato il rumore delle sorgenti confrontato con il livello residuo eseguito nel 2018;
- i punti di misura nell'ambiente esterno sono i medesimi individuati per la precedente valutazione di impatto acustico del febbraio 2020 ritenuti rappresentativi;
- i risultati ottenuti al confine evidenziano il rispetto del limite assoluto d'immissione sonora per la classe acustica V individuata dalla zonizzazione acustica oltre al rispetto del limite differenziale diurno presso il ricettore R1 residenziale;
- ragionevolmente non si prevede il superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

Per quanto riportato si esprime **parere favorevole** per quanto di competenza.

Distinti Saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni
Ing. Antonio Nicastro

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD - D. Lgs. 82/2005

Spettabili

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica
via Grimandi n. 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Comune di Anzola dell'Emilia

SUAP
via Grimandi n. 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi
Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

**OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di AUA relativa alle emissioni in atmosfera e rumore ai sensi DPR n 59/2013. -
- Matrice rumore**

Denominazione dell'impianto: **G.D. S.p.a. stab. G.D.9**

Indirizzo sede legale: **via Battindarno n 91 Bologna (BO)**

Indirizzo sede impianto : **Via F. Santi n.3 Anzola dell'Emilia (BO)**

Comune: **Anzola dell'Emilia (BO)**

Tipologia di attività: **FABBRICAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA, LA CONFEZIONE E PER L'IMBALLAGGIO**

Legale Rappresentante: **BON Stefano**

RUMORE:

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Dott. Geol. Sergio Rigolin come tecnico competente in acustica ambientale dello studio Società SGM, datata dicembre 2020 N° 14-2020/392-20.

.

La ditta **G.D. S.p.a. stab. G.D.9** si trova in una delle zone industriali di Anzola dell'Emilia (BO) che si sviluppano lungo la via Emilia, densamente edificata di fabbricati produttivi, attività di servizi nonché edifici

residenziali. La Via Santi è una strada con traffici veicolari non intensi, generalmente percorsa da mezzi leggeri e pesanti. La Via Emilia, nonché la ferrovia contribuiscono al clima acustico generale della zona. Esternamente al fabbricato produttivo si trovano i locali tecnici contenenti la caldaia ed i compressori e la pompa a vuoto, mentre nello spigolo sud ovest, si trovano le torri evaporative della pompa di calore.

Sono stati individuati i ricettori intorno all'azienda ed uno solo risulta residenziale, R1 sul lato nord a circa 60 metri esposto al transito veicolare della via e non alle sorgenti sonore della ditta, altri ricettori R2, R3 ed R4 sono costituiti da attività produttive al confine aziendale.

Secondo la zonizzazione acustica comunale L'attività oggetto di indagine e i ricettori si trovano in classe V.

Lo stabilimento "GD9" è operativo nel solo periodo diurno dalle 8:00 alle 16:45;

All'interno dello stabilimento GD9, si effettuano attività di montaggio e collaudo, meccanico, elettrico ed elettronico, della macchina commissionata.

Le sorgenti sonore significative si trovano all'esterno del fabbricato produttivo, locali tecnici contenenti la caldaia ed i compressori e la pompa a vuoto, mentre nello spigolo sud ovest, si trovano le torri evaporative della pompa di calore.

Per la valutazione del rumore emesso dall'attività si è proceduto mediante rilievi strumentali con tempo breve che ha caratterizzato il rumore delle sorgenti che è stato confrontato con il livello residuo eseguito nel 2018. I punti di misura nell'ambiente esterno sono i medesimi individuati per la precedente valutazione di impatto acustico del febbraio 2020, ritenuti rappresentativi per valutare la rumorosità immessa dall'attività oggetto di indagine.

I risultati ottenuti al confine evidenziano il rispetto del limite assoluto di immissione sonora per la classe acustica V individuata dalla zonizzazione acustica, e il rispetto del limite differenziale diurno presso il ricettore R1 residenziale.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, si condividono le conclusioni del tecnico competente e si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi, al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**
Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | .arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.